

## D.L. 8 APRILE 2020, N. 23

### LE DISPOSIZIONI SUL PROCESSO E SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha introdotto nuove disposizioni in materia di processo e procedimento amministrativo.

In particolare, in materia di giustizia amministrativa l'art. 84 del Decreto Cura Italia abroga la precedente disciplina posta dall'art. 3 del d.l. 11/2020, amplia il periodo di sospensione dei termini ed introduce ulteriori disposizioni processuali. Quanto ai procedimenti, l'art. 103 del d.l. Cura Italia dispone, tra l'altro, la sospensione dei termini e la proroga della validità di una serie di provvedimenti amministrativi in scadenza.

Successivamente, gli artt. 36 e 37 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 (c.d. Decreto Liquidità) hanno modificato e integrato gli artt. 84 e 103 del Decreto Cura Italia.

Le seguenti tavole sinottiche riportano le novità introdotte dagli artt. 84 e 103 del Decreto Cura Italia come successivamente modificate dal Decreto Liquidità<sup>1</sup>.

| <b><u>Disposizioni sul processo amministrativo:</u></b><br><b>art. 84<sup>2</sup> del Decreto Cura Italia e art. 36, comma 3, del Decreto Liquidità</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Periodo 1</b><br><b>8 marzo 2020 – 15 aprile 2020 (inclusi)</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sospensione dei termini</b><br><br>(art. 84, commi 1 e 2, del Decreto Cura Italia)                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b><u>tutti i termini</u></b> processuali (anche se intermedi o a ritroso)<sup>3</sup> sono sospesi ai sensi dell'art. 54, commi 2 e 3, c.p.a. (sospensione feriale) e le udienze pubbliche e camerali fissate in tale periodo sono rinviate d'ufficio a data successiva (sulla possibilità di rimessione in termini si rinvia ai successivi Periodi 2 e 3);</li><li>- <b><u>deroga</u></b>: su richiesta congiunta di tutte le parti costituite da depositarsi entro 2 gg liberi prima dell'udienza, le controversie la cui trattazione (in udienza pubblica o camerale) è fissata <u>tra il 6 ed il 15 aprile 2020</u> passano in decisione <u>senza discussione orale e sulla base degli atti depositati</u><sup>4</sup>. In tal caso, entro 2 gg liberi prima dell'udienza, le parti possono depositare brevi note.</li></ul> |

<sup>1</sup> Per la redazione del presente quadro sinottico sono stati presi in considerazione i seguenti provvedimenti:

- DL 8 aprile 2020, n. 23 (e relazione illustrativa);
- DL 17 marzo 2020, n. 18 (e relazione illustrativa);
- DL 8 marzo 2020, n. 11 (e relazione illustrativa);
- DL 2 marzo 2020, n. 9;
- Direttiva esplicativa del d.l. n. 18/2020 del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020.

<sup>2</sup> In forza del comma 11 dell'art. 84 del Decreto Cura Italia, l'art. 3 (recante “*Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa*”) del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 è abrogato. Resta in vigore la disciplina di cui all'art. 10, comma 17, del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, a tenore del quale: (i) dal 3 marzo al 31 marzo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex “zona rossa”); (ii) dal 3 marzo sono rinviate a data successiva al 31 marzo le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020 (ex “zona rossa”) e (iii) il giudice concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti tra il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020 sia conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento.

<sup>3</sup> Cfr. paragrafo 2 della Direttiva esplicativa del d.l. n. 18/2020 del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020.

<sup>4</sup> Secondo la Direttiva esplicativa del d.l. n. 18/2020 del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020 resta salva la possibilità di definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a (cfr. paragrafo 3.3 della direttiva).

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Giudizi cautelari<sup>5</sup></b><br/>(art. 84, commi 1 e 2, del Decreto Cura Italia)</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i procedimenti cautelari, <u>promossi o pendenti<sup>6</sup> nel Periodo 1</u>, sono decisi con <u>decreto monocratico</u> ex art. 56 c.p.a., e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Salvo casi di estrema gravità ed urgenza ex art. 56, comma 1, c.p.a., i decreti monocratici sono emanati <u>nel rispetto dei termini del procedimento cautelare</u> di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a. (si ritiene quindi possibile produrre memorie cautelari);</li> <li>- i decreti monocratici che, a causa della sospensione non vengono trattati in camera di consiglio, <u>restano efficaci, in deroga all'art. 56 c.p.a.</u>, fino alla trattazione collegiale successiva al 15 aprile 2020;</li> <li>- <b>deroga:</b> in caso di <u>decreto monocratico di accoglimento (totale o parziale)</u> la trattazione collegiale è fissata, ove possibile, ex art. 56, comma 4, c.p.a. <u>a partire dal 6 aprile 2020</u>. In tal caso, la fase cautelare è definita senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, salvo che <u>entro 2 gg liberi prima dell'udienza</u> una delle parti su cui incida la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. La trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.</li> </ul> |
| <p><b>Rinvio udienze</b><br/>(art. 84, commi 3 e 4, del Decreto Cura Italia)</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i giudici amministrativi possono disporre ulteriori misure<sup>7</sup>, tra le quali il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, fatta eccezione per: (i) i giudizi cautelari; (ii) i giudizi elettorali, nonché (iii) le cause ove la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Sospensione depositi copie cartacee</b><br/>(art. 84, comma 10, del Decreto Cura Italia)</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di deposito di copia cartacea ex art. 7, comma. 4, del d.l. 168/2016.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p style="text-align: center;"><b>Periodo 2</b><br/><b>16 aprile 2020 – 3 maggio 2020 (inclusi)</b></p>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Sospensione dei termini per la notifica dei ricorsi</b><br/>(art. 36, comma 3, del Decreto Liquidità)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>sono sospesi esclusivamente</u></b> i termini per la notificazione dei ricorsi;</li> <li>- ai sensi dell'art. 54, comma 3, c.p.a., che viene fatto salvo, la sospensione <b><u>non si applica ai ricorsi relativi ai procedimenti cautelari</u></b> (ricorsi cautelari <i>ante causam</i> e ricorsi in appello avverso ordinanze cautelari).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>5</sup> Secondo la Direttiva esplicativa del d.l. n. 18/2020 del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020 per “giudizi cautelari” si intendono anche i procedimenti relativi alle ordinanze di esecuzione, revoca e modifica di precedenti pronunce cautelari (cfr. paragrafo 4.1 della direttiva).

<sup>6</sup> Secondo la Direttiva esplicativa del d.l. n. 18/2020 del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020 per giudizi cautelari “promossi o pendenti” si intendono quelli (i) conseguenti a ricorsi depositati dall'8 marzo al 15 aprile e non decisi fino al 15 aprile nonché (ii) promossi prima del 8 marzo 2020 e rispetto ai quali è stata pronunciata un'ordinanza interlocutoria con rinvio a successiva camera di consiglio non più celebrata (cfr. paragrafo 4.1 della direttiva).

<sup>7</sup> Ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 84 del Decreto Cura Italia “*i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse*” e “*l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza*”.

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decisione in base agli atti</b><br>(art. 84, comma 5, del Decreto Cura Italia)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza camerale e pubblica passano in decisione, <u>senza discussione, sulla base degli atti depositati</u><sup>8</sup>;</li> <li>- le parti hanno facoltà di presentare <u>brevi note sino a 2 gg liberi prima della data</u> fissata per la trattazione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rimessione in termini</b><br>(art. 84, comma 5, del Decreto Cura Italia)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- su istanza proposta entro <u>2 gg liberi prima della data fissata per la trattazione dalla parte che non si è avvalsa della facoltà di presentare le note</u>, il giudice dispone la rimessione in termini con riferimento ai termini che, per effetto della sospensione relativa al Periodo 1, non sia stato possibile osservare;</li> <li>- in questo caso, con riferimento al <u>solo rito ordinario</u>, i termini <i>ex art. 73, comma 1, c.p.a.</i> (produzione di documenti, memorie e repliche) sono <u>dimezzati</u>.</li> </ul> |
| <b>Rinvio udienze</b><br>(art. 84, commi 3 e 4, del Decreto Cura Italia)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i giudici amministrativi possono disporre ulteriori misure<sup>9</sup>, tra le quali il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, fatta eccezione per: (i) i giudizi cautelari; (ii) i giudizi elettorali, nonché (iii) le cause ove la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sospensione depositi copie cartacee</b><br>(art. 84, comma 10, del Decreto Cura Italia) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di deposito di copia cartacea <i>ex art. 7, comma. 4, del d.l. 168/2016</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Periodo 3</b><br><b>4 maggio – 30 giugno 2020</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Decisione in base agli atti</b><br>(art. 84, comma 5, del Decreto Cura Italia)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza camerale e pubblica passano in decisione, <u>senza discussione, sulla base degli atti depositati</u><sup>10</sup>;</li> <li>- le parti hanno facoltà di presentare <u>brevi note sino a 2 gg liberi prima della data</u> fissata per la trattazione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rimessione in termini</b><br>(art. 84, comma 5, del Decreto Cura Italia)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- su istanza proposta entro <u>2 gg liberi prima della data fissata per la trattazione dalla parte che non si è avvalsa della facoltà di presentare le note</u>, il giudice dispone la rimessione in termini con riferimento ai termini che, per effetto della sospensione relativa al Periodo 1, non sia stato possibile osservare;</li> <li>- in questo caso, con riferimento al <u>solo rito ordinario</u>, i termini <i>ex art. 73, comma 1, c.p.a.</i> (produzione di documenti, memorie e repliche) sono <u>dimezzati</u>.</li> </ul> |
| <b>Rinvio udienze</b><br>(art. 84, commi 3 e 4, del Decreto Cura Italia)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i giudici amministrativi possono disporre ulteriori misure<sup>11</sup>, tra le quali il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, fatta eccezione per: (i) i giudizi cautelari; (ii) i giudizi elettorali, nonché (iii) le cause ove la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

<sup>8</sup> Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio *ex art. 60 c.p.a.*

<sup>9</sup> Ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 84 del Decreto Cura Italia “*i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse*” e “*l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza*”.

<sup>10</sup> Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio *ex art. 60 c.p.a.*

<sup>11</sup> Ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo in questione “*i provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse*” e “*l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza*”.

|                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Sospensione depositi copie cartacee</b></p> <p>(art. 84, comma 10, del Decreto Cura Italia)</p> | <p>- Fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di deposito di copia cartacea <i>ex art. 7, comma. 4, del d.l. 168/2016.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Disposizioni sul procedimento amministrativo**  
**art. 103 del Decreto Cura Italia<sup>12</sup> e art. 37 del Decreto Liquidità**

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Termini procedimentali</b><br/>         (art. 103, comma 1, del Decreto Cura Italia e art. 37 del Decreto Liquidità)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i termini <u>ordinatori</u> o <u>perentori</u> (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) dei procedimenti amministrativi avviati su <u>istanza di parte</u> o <u>d'ufficio</u>, pendenti alla data del <u>23 febbraio 2020 (o iniziati successivamente)</u>, sono sospesi.</li> <li>- ai fini del calcolo di tali termini, <u>non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020<sup>13</sup></u>.</li> <li>- le amministrazioni adottano misure idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, <u>anche sulla base di motivata istanza</u> degli interessati.</li> </ul> |
| <p><b>Silenzi significativo</b><br/>         (art. 103, comma 1, del Decreto Cura Italia e art. 37 del Decreto Liquidità)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i termini per la formazione del silenzio assenso/rigetto sono <u>prorogati/differiti per il tempo corrispondente al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020<sup>14</sup></u>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Certificati, permessi ed atti abilitativi</b><br/>         (comma 2)</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, <u>in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020</u>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>12</sup> Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Decreto Cura Italia la norma non si applica "ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione".

<sup>13</sup> Il termine del 15 aprile 2020 inizialmente previsto è stato prorogato dall'art. 37 del Decreto Liquidità al 15 maggio 2020.

<sup>14</sup> Il termine del 15 aprile 2020 inizialmente previsto è stato prorogato dall'art. 37 del Decreto Liquidità al 15 maggio 2020.